

Cass. pen. Sez. I, (ud. 22-12-2004) 03-02-2005, n. 3966

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) FORMENTI GIUSEPPE N. IL 26/04/1957;

2) CASTAGNA DOMENICO N. IL 15/05/1963;

avverso ORDINANZA del 25/08/2004 TRIB. LIBERTA' di MILANO;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;

Sentite le conclusioni del P.G. Dott. V. Esposito che ha chiesto il rigetto dei ricorsi nonchè per il Castagna l'avv. G. Maccarone che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

1. Castagna Domenico e Formenti Giuseppe hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 c.p.p., aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dal Gip del Tribunale di Lecco in data 11.8.2004 per concorso nel delitto di cui all'art. 12, comma 5, D.Lvo 286/98 (favoreggiamento della permanenza di stranieri clandestini nel territorio dello Stato al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità).

I suddetti nella loro qualità di effettivi gestori della Cooperativa "PLANET WORK" di Pontida avevano concluso un accordo con la S.P.A. F.lli Riva di Molteno, produttrice di salumi, per fornire quotidianamente mano d'opera allo stabilimento della soc. F.lli Riva di Molteno, con retribuzione oraria variabile dai 12,40 ai 15,40 euro. Presso la detta società erano state rinvenute, a seguito delle indagini svolte, fotocopie di assegni intestati alla "Planet Work" per un importo di 100.000 euro ciascuno.

A sua volta la "Planet Work", e per essa gli attuali indagati, per far fronte agli impegni assunti con il salumificio Riva si era rivolta alla Cooperativa Alba di Melzo che curava il reclutamento ed il trasporto degli operai, il cui titolare Palokay Victor corrispondeva in nero a ciascun lavoratore straniero la somma di 6 euro all'ora per una giornata lavorativa di 12 - 14 ore.

Tale traffico di mano d'opera durava da circa 6 mesi, allorché arrestato all'ingresso del salumificio Riva il 4 agosto 2004 venne arrestato Biba Eduart, dipendente della Cooperativa "Alba", che con un piccolo pullman aveva accompagnato al lavoro undici extracomunitari, tutti privi del permesso di soggiorno. Anche nei confronti del Palokay, gestore della Coop. "Alba" veniva emesso provvedimento di custodia cautelare in carcere.

2. Deducono i ricorrenti in primo luogo l'incompetenza territoriale del Gip del Tribunale di Lecco che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare sul rilievo che il reato doveva ritenersi consumato nel luogo ove era intercorso l'accordo tra le due cooperative (la "Planet" e la soc. "Alba"), aventi sede sociale al di fuori del circondario di Lecco, e più precisamente nel luogo ove la proposta della "Planet Work" era stata accettata dalla soc. "Alba", salvo voler ritenere responsabili unicamente i titolari del salumificio presso il quale i clandestini svolgevano il loro lavoro.

Con un secondo motivo si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, essendo configurabile nella specie, secondo i ricorrenti, il reato di cui all'art. 22, comma 12, D.Lvo cit. (occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno) per il quale, trattandosi di contravvenzione, non è possibile l'adozione di misure cautelari.

Infine, denunciano i ricorrenti carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, apparendo improbabile la reiterazione delle condotte contestate dopo i provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria, non solo di carattere restrittivo, ma consistiti anche nel sequestro di conti correnti intestati agli indagati e perfino ai loro familiari.

3. I ricorsi sono infondati e, dunque, vanno rigettati con le conseguenze di legge.

E' infondata in primo luogo la dedotta incompetenza territoriale del Gip del Tribunale di Lecco poichè il reato di cui all'art. 12, co.

5, D.Lvo cit. deve ritenersi consumato nel luogo ove si è svolta l'attività di favoreggiamento della permanenza illegale dei clandestini che, essendosi estrinsecata con il loro avviamento al lavoro presso il salumificio Riva, con la finalità di trarre profitto ingiusto dalla loro posizione irregolare, determina la competenza del Tribunale di Lecco nel cui circondario ha sede il detto salumificio. Nessun rilievo, invece, essere attribuito al luogo in cui è stato concluso l'accordo tra le due cooperative che, in quanto tale, sarebbe del resto non punibile (art. 115 c.p.) ove ad esso non fosse seguita la sua esecuzione.

Corretta appare anche la qualificazione giuridica del reato contestato, essendo ravvisabile nella condotta degli indagati il fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stranieri avviati al lavoro, come appare dimostrato sia dalla entità della quota trattenuta dagli stessi

sul corrispettivo di ciascun extracomunitario sia dal sequestro presso la sede della soc. Riva di documentazione relativa ad assegni dell'importo di 100.000 euro ciascuno, intestati alla "Planet Work".

Non si tratta, quindi, di semplice occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art. 22, co. 12, D.Lvo cit), ma di favoreggiamento attraverso il loro avviamento al lavoro, della permanenza nel territorio dello Stato degli stranieri clandestini, allo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

L'ordinanza impugnata appare correttamente motivata anche quanto alle esigenze cautelari, sia con riferimento al pericolo di "inquinamento probatorio in considerazione della condotta posta in atto dopo l'arresto del Biba per sviare le indagini, in particolare dal Castagna.

Quanto poi al pericolo di reiterazione dei reati il Tribunale ha evidenziato l'organizzazione di tipo imprenditoriale della condotta criminosa, il suo protrarsi nel tempo ed i considerevoli profitti ingiustamente lucrati sul lavoro dei clandestini nonché la mancanza di altre fonti di reddito tali da costituire una lecita alternativa agli illeciti guadagni provenienti da tale condotta.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp.att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2005